



COMUNE DI ROCCAFRANCA
Piazza Europa, 9
25030 Roccafranca (Bs)

Capitolato speciale per l'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica del servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 – (rinnovabile per ulteriori 2 anni).

Art. 1
Oggetto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del seguente servizio:

- a) Servizio di assistenza scolastica rivolto agli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/92 e attivato ai sensi dell'art. 13 della stessa legge 104/92. Il servizio è erogato in favore di alunni disabili frequentanti servizi scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado residenti in Roccafranca. Tale servizio ha lo scopo di assicurare il diritto allo studio, la prevenzione della dispersione scolastica, il supporto all'attività educativa del minore.

Art. 2
Stima e durata dei servizi oggetto del capitolato

In via presuntiva il totale delle prestazioni che saranno richieste dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento del servizio nei confronti degli alunni disabili frequentanti servizi scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado viene stimato in un monte ore complessivo di n. 12.352 per un numero presunto di n.6 utenti.

L'importo complessivo per il biennio scolastico a cui il servizio si riferisce è calcolato nel seguente modo:

- a) servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili su un totale annuo presunto di numero 6.176 ore per Euro 17,00/ora oltre IVA nella misura di legge. Pertanto il prezzo unitario a base d'asta è pari a Euro 17,00/ora oltre IVA nella misura di legge. L'importo complessivo presunto è pari a Euro 104.992,00 oltre IVA nella misura di legge per un anno e Euro 209.984,00 oltre IVA nella misura di legge per il biennio.

L'importo massimo presunto per il periodo contrattuale è di Euro 209.984,00 (duecentonovemilanovecentoottantaquattro/00) oltre IVA

Tale stima non costituisce impegno per l'Ente, potendo essa variare in più o meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall'aggiudicataria.

La durata dell'appalto è prevista per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta. Al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato, a trattativa privata, per ulteriori due anni cioè 2011/2012 e 2012/2013, un nuovo analogo servizio, consistente nella ripetizione di quello appaltato con la presente procedura aperta e conforme al progetto di base presentato.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D. L.vo 163/2006, sino all'espletamento della successiva gara, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e comunque non oltre il 25 agosto 2013.

Art. 3

Attività – Tipologia delle prestazioni di intervento del servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili

L'attività prevede l'assistenza finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale, in ambito scolastico e durante le attività esterne programmate dalle scuole. Sono esclusi gli interventi di apprendimento e di assistenza di base, di competenza dell'istituzione scolastica e assistenza sanitaria di competenza dell'ASL.

Il servizio dovrà:

- promuovere le capacità di autonomia nelle funzioni primarie della vita quotidiana;
- promuovere il processo di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale;

Gli operatori, per l'erogazione delle prestazioni, che dovranno comunque rimanere nell'ambito delle loro competenze senza sovrapposizioni o sostituzioni di quelle attribuite ad altre figure del personale docente e non docente, dovranno seguire le indicazioni della Dirigenza scolastica.

Il servizio dovrà puntare a non frammentare l'intervento sul disabile operando in un rapporto di collaborazione positiva con le altre figure che si occupano di integrazione a vari livelli e con le strutture operanti nello stesso ambito o sullo stesso soggetto.

Il servizio dovrà essere assicurato nei plessi scolastici che saranno comunicati dal competente Ufficio Comunale.

In considerazione della specificità del servizio, l'affidatario dovrà garantire una organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze derivanti dagli utenti.

Dovrà essere garantita la continuità evitando un avvicendamento di operatori sull'assistito.

E' vietato in modo assoluto, all'affidatario e ai suoi operatori di accettare o richiedere agli utenti qualsiasi partecipazione in denaro o altra forma.

Obiettivi del servizio

Per dare attuazione all'art. 1 della legge 104/92 che "garantisce il rispetto della dignità umana, il diritto di libertà e di autonomia della persona handicappata" promuovendone "la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società", il servizio sviluppa le potenzialità della persona nella gestione della cura personale, nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. L'operatore instaura una relazione educativa che, nel rispetto dell'autodeterminazione della persona, ne stimoli la crescita personale verso una consapevolezza della propria situazione e verso il raggiungimento di tutte le potenzialità, collaborando con il personale docente della scuola, gli operatori scolastici ed ogni altra struttura formativa, sociale e sanitaria idonea allo sviluppo dell'obiettivo generale di integrazione e di realizzazione personale.

Essendo la relazione tra disabile ed assistente educativo lo, strumento principale per lo svolgimento del servizio, è necessario garantire, salvo casi di forza maggiore, la continuità di riferimento educativo.

Attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi

Il servizio si affianca alle attività programmate della classe di riferimento, sia all'interno della struttura che nei momenti di uscita sul territorio (piscina, gite scolastiche, laboratori), per favorire l'integrazione dell'alunno.

Favorisce l'apprendimento della abilità di autonomia per sostenere la realizzazione della persona dal punto di vista educativo - sociale.

L'operatore, condivide il Progetto Educativo Individualizzato dei docenti referenti.

Art. 4 Individuazione degli utenti

L'assistenza specialistica in favore degli alunni riconosciuti disabili ai sensi della legge 104/92, viene erogata dal Comune, su richiesta del Dirigente Scolastico e previa valutazione dell'Unità Multidisciplinare dell'ASL, la quale, per ogni alunno disabile, nei cui confronti venga richiesto l'intervento, è tenuta ad attestare la necessità della prestazione specialistica con la precisazione sia dei requisiti del personale da incaricare, sia indicazioni sul numero delle ore settimanali da prestare allo stesso utente.

Carattere dei servizi

I servizi in oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 5 Requisiti professionali del personale in servizio di cui all'articolo 3

L'Affidatario dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto mediante impiego di personale con idonea qualifica e formazione.

Gli operatori dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli o titoli superiori ad indirizzo pedagogico-educativo:

- Diploma di scuola media superiore ed esperienza lavorativa documentata in strutture pubbliche o del privato sociale di durata almeno triennale per assistenza ai minori diversamente abili;
- Diploma A.S.A. ed esperienza lavorativa documentata in strutture pubbliche o del privato sociale di durata almeno triennale per assistenza ai minori diversamente abili;
- Diploma di specializzazione nel settore dell'handicap conseguito dopo la maturità e relativa documentata esperienza di almeno un anno scolastico nel servizio di assistenza scolastica per portatori di handicap;

Nelle patologie motorie, che non compromettono il livello cognitivo, l'operatore sopperirà alle difficoltà nella lettura e scrittura, attraverso supporti tecnologico-informatici o con la propria mediazione.

Piano generale degli interventi

Il progetto educativo si articola in obiettivi, modalità di intervento, attività, tempi di svolgimento, operatori coinvolti e momenti di verifica, il tutto formulato e condiviso con i docenti di riferimento. I momenti di coordinamento e di supervisione sono momenti di verifica interni del servizio e sono compresi nel monte ore complessivo del servizio.

Di ogni progetto viene scritta una relazione intermedia e finale di verifica.

Deve essere comunque previsto un incontro almeno quadrimestrale con tutti gli attori del progetto educativo.

Art. 6

Relazione tecnico - organizzativa

Il concorrente predispone, con riferimento all'ambito del servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili e conformandosi alle linee guida del presente capitolato, una relazione tecnico organizzativa, da redigere in un massimo di 20 pagine in fogli A4, numerate in ogni foglio, dattiloscritte con carattere Arial o similare di dimensione 12 punti. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona abilitata ad impegnarla e deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) Schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare in relazione ai compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio compreso il ruolo del Coordinatore ed il sistema unitario di controllo e verifica del servizio. Allegare al curriculum il profilo del coordinatore. Descrizione dei compiti e delle azioni che il coordinatore svolge per incrementare la qualità dei servizi offerti, descrizione dei rapporti intercorrenti tra il coordinatore e i soggetti principali che intervengono nell'attività: personale di assistenza insegnanti, unità di valutazione ASL, servizio comunale competente.
- b) Modalità di programmazione e gestione del progetto individuale di ciascun alunno disabile;
- c) Sinergie da realizzare, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, altri soggetti del Terzo Settore, ecc...), ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza;
- d) Servizi migliorativi nell'ambito dell'assistenza scolastica generale devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione in modo che la Commissione possa disporre di tutti gli elementi necessari per accertarne la concretezza, l'utilità e il grado di realizzabilità;
- e) Con particolare riferimento alla lettera d) si precisa che lo stesso è facoltativo e che la sua mancanza o l'incompletezza della documentazione all'uopo prodotta comporterà non l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio previsto dall'art. 8 del bando.

Si precisa che i curricula professionali richiesti per il coordinatore, gli operatori educativi non vengono considerati nel numero massimo di 20 pagine fissato per la Relazione Tecnica organizzativa

Art. 7

Criterio di aggiudicazione dell'appalto

La gara si svolgerà mediante pubblico incanto con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs 163/2006 come meglio specificato nel bando di gara.

Art. 8

Contenuto dell'offerta e prezzo dell'appalto

L'offerta del Soggetto aggiudicatario è onnicomprensiva, comprendendo tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del Servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalla Relazione presentata dall'aggiudicatario.

Ogni costo non espressamente previsto a carico del Comune, è a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 9

Corrispettivo

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio, avverrà mensilmente entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della relativa fattura, corredata dalla documentazione comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento e la loro regolarità.

A corredo della fattura, l'affidatario, inoltre, dovrà presentare, mensilmente all'Amm.ne Comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, retributivi e previdenziali del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. A questa documentazione deve essere allegata una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ed attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio.

In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi tabellari retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla soluzione sia del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio, sia degli altri rapporti contrattuali in corso con questa Amministrazione Comunale.

Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs 9.10.2003 n° 231 sarà pari al tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, né ad altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

Art.10
Revisione prezzi

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione, su richiesta delle parti, secondo la procedura di cui all'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 come modificato dall'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

La variazione sarà commisurata alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come termine di riferimento il mese di aggiudicazione del servizio.

Art. 11
Divieto di sub-appalto

E' vietato il sub – appalto e la cessione, anche parziale , dell'attività oggetto del contratto. E' vietato inoltre il ricorso a lavoro interinale.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcune formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 20 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

Art. 12
Coordinamento

L'aggiudicatario, è tenuto a designare un referente che assicuri il collegamento con il Servizio Sociale Comunale e al quale risultino in particolare assegnati i compiti di :

- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzati e operativi degli interventi nonché funzioni di integrazione con il Servizio Sociale del Comune e con la scuola ;
- gestione e controllo del personale (mansioni, orari, retribuzioni, ferie, ecc.), coordinando l'assegnazione dei singoli casi ;
- raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con l'Amministrazione Comunale (fatturazione, ecc.).
- coordinamento e raccordo delle modalità operative dei singoli operatori , assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
- segnalazione di eventuali variazioni del personale di servizio;
- verifica della corretta compilazione della modulistica di rilevazione giornaliera delle attività;

Il referente deve essere in possesso di titolo professionale adeguato e deve aver maturato presso Enti Pubblici e/o privati una esperienza documentata di almeno tre anni nell'organizzazione dei servizi di natura socio assistenziale e/o socio educativa, rivolti a portatori di handicap. Tale referente deve essere reperibile in orario di ufficio per 5 giorni settimanali.

ART. 13
Obblighi a carico dell'aggiudicatario

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- assorbire il personale attualmente in servizio alle dipendenze della precedente Ditta appaltatrice, mantenendo il medesimo livello contrattuale e senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa, salvo diversa scelta da parte degli operatori;
- rispettare, nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, che dovrà essere o socio lavoratore o dipendente assunto dallo stesso aggiudicatario, tutte le norme contrattuali i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi vigenti (art. 1 L. 327/00 e D.Lgs. 163/06);
- E' fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti , anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci.
- presentare mensilmente all'Amministrazione Comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto; a queste certificazioni deve essere allegata un'autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio.
- Garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi) massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 3 milioni di euro), con l'esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune .
- garantire a proprie spese l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori mediante partecipazione periodica ad appositi corsi;
- fornire al personale adeguate attrezzature e materiali , necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto e ogni qualvolta si provvederà all'utilizzo di nuovo personale , le generalità, il curriculum, la qualificazione professionale e la posizione assicurativa degli operatori impiegati;
- trasmettere al Comune copia dei contratti di lavoro;
- assicurare, in linea di massima e salvo diverse richieste da parte del Servizio Sociale del comune , la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti ;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- far pervenire mensilmente, relazione sull'andamento tecnico del servizio ;
- Avere la sede legale a Roccafranca ovvero entro il raggio di 30 km da Roccafranca;
- Organizzare uno schedario informatico , da tenere costantemente aggiornato e a disposizione del Comune, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- Pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono e potranno colpire l'appaltatore per i servizi previsti nel contratto;
- Sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio di assistenza scolastica specialistica sotto il profilo giuridico , amministrativo, economico, igienico sanitario.
- Fornire tutta la documentazione necessaria ad accertare l'applicazione delle prescrizioni del capitolato.

Art. 14
Personale incaricato – requisiti – norme di comportamento

L'appaltatore, come sopra detto, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con l'indicazione dei curriculum, delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'appaltatore dovrà inoltre fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale. Dovrà essere impiegato nel servizio appaltato personale di fiducia numericamente adeguato che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi della struttura, quali programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare i profili orari di servizio.

L'aggiudicatario in osservanza di ogni norma vigente in materia di lavoro solleva espressamente il Comune di Roccafranca da ogni obbligo e responsabilità e retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla norma vigente.

Il personale dovrà essere in possesso del requisito della sana e robusta costituzione come da certificazione dell'Ufficio Sanitario, nonché di tessera e libretto sanitario in regola con le norme di igiene (legge 283 del 30.04.68).

Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari concordati con le Direzioni Scolastiche e riportati nei piani di lavoro individuali.

Nel servizio di assistenza scolastica per alunni disabili, in caso di assenza del minore assistito superiore ad 1 giorno, il servizio dovrà essere sospeso e riattivato al rientro a scuola del minore stesso.

Si precisa che in caso di assenza degli alunni disabili, il servizio viene sospeso. In caso di mancata preventiva comunicazione dell'assenza degli alunni verrà riconosciuta all'operatore addetto solo un'ora lavorativa del primo giorno di assenza.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con l'Assistente Sociale di riferimento del Comune, il Dirigente Scolastico e il Coordinatore del servizio.

Al personale è inoltre fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il Comune può ricusare un operatore impiegato nel servizio, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la soluzione.

Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs 196/2003.
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di rilevazione.

ART. 15

Continuità del servizio

L'aggiudicataria al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio è tenuta a predisporre un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna modificazione del servizio espletato.

Nel caso in cui l'assenza prolungata del personale a qualunque causa imputabile non consenta la regolare erogazione del servizio, sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere alla sua immediata sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi.

Art. 16

Danni a persone e cose

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa, in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O. (massimale minimo euro 3 milioni di euro) per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti e ai loro beni, per la durata dell'appalto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo e tutelandola da eventuali azioni di rivalsa.

Art. 17

Verifiche e controlli- Inadempienze - Penalità - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha ampie discrezionalità nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto.

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale Comunale sotto un duplice profilo:

1. verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore ;
2. controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato, al progetto dell'aggiudicatario e al piano di lavoro individuale .

L'Amministrazione si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.

Qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicataria appaltatrice, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacenti il servizio o, più in generale, quando non adempia anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato o alle modalità di gestione del servizio contrattualmente stabilite.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare l'addebito assegnando 10 giorni per ricevere giustificazioni a quanto contestato. Qualora le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti si provvederà ad applicare una penale.

1. prima contestazione : penale da 100 a 500 euro

2. seconda contestazione : penale da 500 a 1000 euro

3. terza contestazione : penale da 1000 a 2000 euro

Dopo l'applicazione della penale è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto .

L'importo della penale sarà dedotto dalla fattura successiva a quando è stata applicata la penale.

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali , costituiscono motivo per la risoluzione espressa dal Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'Appaltatore;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'Appaltatore;
- c) abbandono dell'appalto;
- d) per motivi di pubblico interesse o necessità;
- e) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
- f) interruzione non motivata del servizio;
- g) subappalto del servizio;
- h) cessione del contratto a terzi;
- i) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- j) in seguito alla comminazione di n. 3 penalità;
- k) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore anche a seguito di diffide dell'Amministrazione Comunale.

Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Roccafranca, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'impresa non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione dei servizi oggetto della presente gara indetta dall'Amministrazione Comunale.

La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune , fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

Art. 18 Garanzia fidejussoria

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria all'atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

L'ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA , DOVRA' VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 15 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA.

Dovrà essere prevista inoltre l'esclusione da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1994 del Codice Civile.

La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Art.19 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccezzuata, comprese quelle per la sua registrazione.

Art. 20 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003

Ai sensi della D.Lgs 196/2003, il Comune di Roccafranca, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Civica Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 21 Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Brescia.

Art. 22 Disposizioni finali

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti d'appalto, i contratti di lavoro, la prevenzione e l'infortunistica, siano e non siano espressamente richiamate nel presente capitolato.